

Per quanto concerne la Spagna ed il Portogallo, la riduzione di cui al primo comma si applica agli oneri all'importazione applicabili a norma dell'atto di adesione del 1985.

2. Possono beneficiare del regime di cui al paragrafo 1 soltanto i prodotti originari dei paesi o territori citati negli allegati III e V del regolamento (CEE) n. 3898/89<sup>(1)</sup>.

3. Le preferenze concesse con il presente regolamento sono sospese temporaneamente per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istaurato dal presente regolamento è subordinato all'osservanza delle regole d'origine dei prodotti definite dal regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione.

5. Gli importi fissi a prelievo ridotto sono gestiti in conformità delle disposizioni che figurano qui di seguito.

#### Articolo 2

1. I prodotti che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità con il beneficio dei prelievi ridotti indicati a fronte di ciascuno di essi, nel quadro di importi fissi globali a prelievo ridotto i cui volumi sono indicati nella colonna 5 dell'allegato.

2. Le importazioni che fruiscono della riduzione del prelievo in virtù di un altro regime preferenziale concesso dalla Comunità non vengono imputate agli importi fissi di cui all'allegato.

#### Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, le modalità di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 o dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune di mercato per i prodotti interessati, in quelle relative alla gestione degli importi fissi di cui all'allegato.

2. A tal fine per i prodotti che figurano nell'allegato è istituito un sistema di certificati d'importazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

#### Articolo 4

Ove la Commissione constati che le importazioni nella Comunità di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono a prezzi tali da arrecare o da rischiare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o di prodotti in concorrenza diretta, i prelievi applicati nella Comunità possono essere parzialmente o interamente ripristinati per i prodotti in causa, nei confronti del paese o territorio (o dei paesi o territori) che si trovano all'origine del pregiudizio stesso. Tale provvedimento può essere adottato anche se il pregiudizio grave od il rischio di pregiudizio grave è limitato ad una sola regione della Comunità.

#### Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino del prelievo normale per un determinato periodo.

2. Qualora il suo intervento sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta e comunica agli Stati membri le misure adottate a seguito della richiesta stessa.

3. Ogni Stato membro può, entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della misura decisa dalla Commissione, chiedere al Consiglio di pronunciarsi in merito. Il deferimento al Consiglio non ha effetto sospensivo.\*Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, pronunciarsi a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura di cui trattasi entro un termine di trenta giorni dal deferimento.

#### Articolo 6

Gli articoli 4 e 5 lasciano impregiudicata l'applicazione sia delle clausole di salvaguardia adottate nell'ambito della politica agricola comune in base all'articolo 43 del trattato, sia delle clausole adottate nell'ambito della politica commerciale comune in base all'articolo 113 del trattato e le altre clausole di salvaguardia eventualmente applicabili.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente  
R. DUMAS

(1) Vedi pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.